

**Dr. Anton Pichler | Dr. Walter Steinmair | Dr. Helmuth Knoll | Dr. Arno Pichler | Dr. Benjamin Steinmair |**

Sparkassenstraße 18 Via Cassa di Risparmio  
I-39100 Bozen | Bolzano  
T 0471.306.411 | F 0471.976.462  
E info@interconsult.bz.it  
I www.interconsult.bz.it  
Steuer-, MwSt.-Nr. | Cod. fisc. Part. IVA 02529080216

Circolare 06/24

Bolzano, li 17/10/2024

## Bonus Natale: requisiti di accesso e modalità di richiesta

Gentile Cliente,

con la presente desideriamo informarVi sulle **ultime novità** in materia del cosiddetto "**Bonus Natale**":

Tra le misure agevolative introdotte dal D.L. n. 113/2024 (c.d. Decreto Omnibus), convertito in Legge n. 143/2024 del 7 ottobre 2024, il Legislatore ha previsto, per l'anno 2024, un'**indennità una tantum** nella misura massima di **100,00 euro** che verrà riconosciuta ai **lavoratori dipendenti** insieme alla **tredecima mensilità**.

Le indicazioni operative per il calcolo, la richiesta e l'erogazione dell'indennità, sono state fornite dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 19 del 10 ottobre 2024.

### **1.1**      **Requisiti per l'accesso al bonus**

Come anticipato, il Bonus Natale spetta ai lavoratori dipendenti che, ai fini del beneficio, devono rispettare specifici requisiti di reddito e familiari.

Nello specifico, i lavoratori:

- ▶ nell'anno d'imposta 2024, devono avere un **reddito complessivo non superiore a 28.000,00 euro**;
- ▶ hanno il **coniuge**, non legalmente ed effettivamente separato, e **almeno un figlio**, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, entrambi (coniuge e figlio) **fiscalmente a carico**, oppure, in alternativa, nel caso di nucleo familiare c.d. "monogenitoriale", con almeno un figlio fiscalmente a carico;
- ▶ hanno un'**imposta lorda**, determinata sui redditi di lavoro dipendente del lavoratore (art. 49 TUIR), d'importo **superiore** a quello della **detrazione spettante** per la stessa tipologia reddituale ("capienza fiscale"), con riferimento al medesimo periodo d'imposta, ossia l'anno 2024.

#### **1.1.1**      *Precisazione in merito al requisito reddituale*

Per il calcolo del reddito complessivo occorre inoltre considerare:

- ▶ i redditi assoggettati a cedolare secca;

- ▶ i redditi assoggettati ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni;
- ▶ la quota d'agevolazione ACE;
- ▶ le somme elargite dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande a titolo di liberalità (c.d. mance).

Rileva, altresì, la quota esente dei redditi agevolati ai fini degli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero, nonché quella relativa al regime speciale per lavoratori impatriati.

Il reddito complessivo, inoltre, dev'essere calcolato al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

### 1.1.2 Coniuge e figlio fiscalmente a carico

Ai fini del riconoscimento del Bonus Natale, il lavoratore dipendente deve avere **fiscalmente a carico il coniuge e almeno un figlio**.

<b>Nucleo familiare c.d. <u>monogenitoriale</u></b>	<b>Nucleo familiare con <u>due genitori</u></b>
Lavoratore dipendente con un figlio fiscalmente a carico (anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato). Il nucleo è definito <b>monogenitoriale</b> se l'altro genitore è deceduto o non ha riconosciuto il figlio nato fuori del matrimonio, ovvero se il figlio è stato adottato da un solo genitore o è stato affidato o affiliato ad un solo genitore.	Lavoratore dipendente con coniuge (non legalmente ed effettivamente separato) e almeno un figlio, entrambi fiscalmente a carico.

### 1.1.3 Tipologie di reddito e calcolo del Bonus Natale

Il soggetto richiedente dev'essere **titolare** di un **reddito di lavoro dipendente** nel corso dell'anno 2024 e non assume rilievo, ai fini dell'accesso, la tipologia contrattuale del rapporto medesimo. Considerato, inoltre, l'espresso riferimento della norma al solo art. 49 del TUIR, non possono essere beneficiari del Bonus Natale i titolari di redditi assimilati (p.e. Co.Co.Co.) a quelli di lavoro dipendente, disciplinati dall' art. 50 del TUIR.

Il beneficio in esame, dev'essere **riproporzionato** in funzione del **periodo di lavoro** del dipendente nell'anno d'imposta 2024.

L'Amministrazione Finanziaria ha precisato, inoltre, che il bonus non dev'essere ridotto nel caso di particolari modalità di articolazione dell'orario di lavoro (ad esempio il part-time orizzontale, verticale o ciclico).

## 1.2 Modalità di richiesta ed erogazione

---

Il Bonus Natale, che **non concorre** alla **formazione** della **base imponibile Irpef**, è **riconosciuto** dal datore di lavoro, pubblico o privato, **unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore dipendente**, il quale attesta per iscritto, tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 (**vedasi fac-simile allegato**), la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento di cui al precedente punto 1.1.

Nell'ipotesi in cui il lavoratore abbia avuto nel corso del 2024 più rapporti di lavoro con diversi datori, lo stesso deve presentare la richiesta all'ultimo datore di lavoro, essendo quest'ultimo che materialmente eroga il bonus con la tredicesima mensilità. In tal caso, il lavoratore deve inoltrare al datore anche le certificazioni uniche riferite ai precedenti rapporti di lavoro, al fine del corretto calcolo dell'importo spettante.

Diversamente, qualora il lavoratore abbia più contratti di lavoro dipendente part-time in essere, l'indennità è erogata dal sostituto d'imposta individuato dal lavoratore. A tal fine, il lavoratore è tenuto ad indicare nella dichiarazione sostitutiva anche tutti i dati necessari per la determinazione del bonus, quali i giorni di lavoro prestati presso gli altri datori di lavoro.

## 1.3 Rideterminazione del bonus nella dichiarazione dei redditi

---

Il Bonus Natale può essere rideterminato nella dichiarazione dei redditi presentata dal lavoratore dipendente, computando lo stesso nella determinazione del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. In particolare, il lavoratore potrà beneficiare dell'indennità nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2024, da presentarsi nell'anno 2025, nei casi in cui lo stesso:

- ▶ pur avendo diritto all'indennità, abbia percepito redditi di lavoro dipendente non assoggettati a ritenuta fiscale perché privi di un sostituto d'imposta (come, ad esempio, i **lavoratori domestici**);
- ▶ non abbia ricevuto il bonus dal sostituto d'imposta nonostante la sua spettanza;
- ▶ abbia cessato l'attività lavorativa nel corso del 2024.

Analogamente, se il lavoratore ha fruito del bonus pur non avendone i requisiti, ovvero ha ricevuto una somma in misura superiore rispetto a quella effettivamente spettante, e il datore di lavoro non può più effettuare il conguaglio a debito, la **restituzione dell'indennità** indebitamente ricevuta **avviene in dichiarazione dei redditi**.

## 1.4 Adempimenti a carico del datore di lavoro

---

I datori di lavoro a richiesta del lavoratore, previa presentazione dell'apposita dichiarazione sostitutiva, andranno ad erogare la indennità in esame in busta paga e andranno a recuperare le somme anticipate sotto forma di credito da utilizzare in compensazione nel modello F24.

Da ultimo, si evidenzia che, ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti, i datori di lavoro devono conservare la documentazione comprovante l'avvenuta dichiarazione.

Per ulteriori informazioni restiamo a Vs. completa disposizione.

Distinti saluti,

Interconsult – Pichler Steinmair Knoll

**Dichiarazione per l'erogazione dell'indennità una tantum  
(Bonus Natale)**

(ai sensi dell'art. 47, D.P.R. n. 445/2000)

L'art. 2-bis, D.L. n. 113/2024 convertito in Legge n. 143/2024, prevede, limitatamente all'anno 2024, l'erogazione da parte dei datori di lavoro, unitamente alla tredicesima mensilità, di una indennità una tantum (c.d. bonus Natale) di euro 100, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, a favore dei lavoratori dipendenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:

- a. titolarità di un reddito complessivo annuo non superiore a 28.000 euro;
- b. imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente di importo superiore a quello della detrazione da lavoro (ex art. 13, comma 1, TUIR) spettante;
- c. presenza di coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, fiscalmente a carico (ex art. 12, comma 2, TUIR) ovvero di almeno un figlio fiscalmente a carico nel caso di nucleo monogenitoriale. Tale ultima circostanza si verifica quando l'altro genitore è deceduto o non ha riconosciuto i figli naturali e il lavoratore (contribuente) non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato (in sostanza, per il figlio devono sussistere le condizioni previste dall'art. 12, comma 1, lettera c), decimo periodo, TUIR e dunque la possibilità di applicare, se più convenienti, le detrazioni previste per il coniuge).

Premesso quanto sopra, io sottoscritto/a ..... C.F.  
..... nato/a ..... (.....) il  
..... residente a ..... (.....) in via  
..... n. ...., in qualità di lavoratore/lavoratrice dipendente,  
presso ....., codice fiscale (Partita IVA)  
.....,

consapevole delle conseguenze in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero,

**CHIEDO**

il riconoscimento dell'indennità una tantum (c.d. Bonus Natale) di cui all'art. 2-bis, D.L. n. 113/2024 convertito in Legge n. 143/2024 e a tal fine

**DICHIARO**

la sussistenza dei requisiti reddituali e di quelli familiari di seguito specificati:

- ▶ la titolarità di un reddito complessivo annuo, per il 2024, non superiore a euro 28.000 confermando, a tale riguardo, quanto eventualmente comunicato con il Modello delle Detrazioni (Dichiarazione di responsabilità per l'anno 2024 resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 2 del D.P.R. n. 600/1973);
- ▶ di essere consapevole che il diritto all'indennità una tantum è subordinato all'ulteriore condizione della presenza di imposta lorda di importo superiore a quello delle detrazioni da lavoro spettanti;

- ▶ con riferimento al mio nucleo familiare

di avere il **coniuge** fiscalmente a carico ai sensi dell'art. 12, comma 2, TUIR<sup>1</sup>:

(nome) \_\_\_\_\_ (cognome) \_\_\_\_\_ CF \_\_\_\_\_

**e**

di avere **almeno un figlio** (compresi i figli adottivi o affidati) fiscalmente a carico ai sensi dell'art. 12, comma 2, TUIR:

(nome) \_\_\_\_\_ (cognome) \_\_\_\_\_ CF \_\_\_\_\_

## OVVERO

### **IN CASO DI NUCLEO MONOGENITORIALE (UN SOLO GENITORE)**

perché l'altro genitore è deceduto o non ha riconosciuto i figli naturali e il lavoratore non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente (lavoratore) e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato. Non rientrano in tale fattispecie le situazioni di genitori conviventi non coniugati).

di avere **almeno un figlio** (compresi i figli adottivi o affidati) fiscalmente a carico ai sensi dell'art. 12, comma 2, TUIR:

(nome) \_\_\_\_\_ (cognome) \_\_\_\_\_ CF \_\_\_\_\_

## DICHIARO INOLTRE

- ▶ di non beneficiare dell'indennità una tantum in parola in relazione ad ulteriori rapporti di lavoro eventualmente in corso di svolgimento;
- ▶ di essere consapevole che il reddito complessivo sarà oggetto di conguaglio nei termini di legge e che, in caso di superamento del limite di euro 28.000 o di imposta lorda incapiente rispetto alle detrazioni da lavoro spettanti, l'importo dell'indennità una tantum in precedenza ricevuto sarà oggetto di recupero.

### **ATTENZIONE:**

**SOLO PER LAVORATORI CON PRECEDENTI RAPPORTI DI LAVORO CESSATI NEL 2024**

## ALLEGRO

- ▶ le Certificazioni Uniche rilasciate dagli altri datori di lavoro, da utilizzare ai fini della quantificazione dell'indennità una tantum a cura del datore di lavoro che riceve la presente dichiarazione.

<sup>1</sup> Per risultare fiscalmente a carico, è necessario essere titolari di un reddito complessivo annuo non superiore a euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili ovvero non superiore a euro 4.000 nel caso dei figli di età non superiore a 24 anni.

